

Allegato "B"



COMUNE DI ALCAMO

REGOLAMENTO

PER L'ACCESSO AI SERVIZI RESIDENZIALI

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 48 dell'11/04/2014

Art. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina esclusivamente i criteri e le modalità di ammissione presso le strutture assistenziali di anziani, adulti inabili, disabili psichici e minori, che necessitano di ricovero, anche temporaneo, previa acquisizione della relazione di Servizio Sociale che evidenzia le motivazioni per l'accoglimento o per la non ammissione al servizio, in ragione allo stato di bisogno.

Art. 2
Destinatari

Il servizio residenziale, con oneri di retta a carico dell'Amministrazione Comunale, è rivolto ad:

- a) **Anziani**, di entrambi i sessi residenti;
- b) **Adulti inabili**, di entrambi i sessi con età non inferiore ai 18 anni in possesso della certificazione di invalidità con un grado non inferiore a 74% (vedasi Legge n. 118/71) residenti;
- c) **Cittadini** di entrambi i sessi residenti, con disabilità accertata dall'A.S.P. competente, che presentano disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è possibile un rientro o permanenza nel contesto familiare di appartenenza.
- d) **Minori**, di entrambi i sessi con età compresa tra 0 e 18 anni, residenti, per i quali il ricovero è imposto dal Tribunale per i Minori, o per necessità oggettive rilevate sul Territorio dal Servizio Sociale Professionale Comunale o dalle competenti autorità: Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili Urbani, Giudice Tutelare.
- e) **Gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà**, residenti, per tale categoria il ricovero viene effettuato in apposite strutture, per la salvaguardia dei minori e delle madri che possano trovarsi in situazioni di grave disagio socio economico, o in gravi condizioni conflittuali, con il proprio partner o con i familiari, tali da poter risultare di pregiudizio per l'integrità della madre e dei propri figli, per i quali il ricovero è disposto dal Tribunale dei Minori o Procura della Repubblica o per gravissima necessità effettiva rilevata dal Servizio Sociale Comunale o dalle Autorità competenti.

Relativamente ai soggetti indicati ai punti a), b) ai sensi dell'art. 2 del Decreto Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali del 15/4/2003 (Accesso agevolato ai servizi sociali. Criteri unificati di valutazione economica) la priorità verrà data ai cittadini che versano in condizioni di povertà o che non dispongano di sufficienti risorse economiche e/o adeguato sostegno familiare, in relazione ad elevata fragilità personale, ridotta autonomia o incapacità a provvedere alle proprie esigenze, nonché alle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che richiedano necessari interventi assistenziali.

Art. 3

Ospitalità gratuita in istituto di minori, gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà

Relativamente ai minori, alle gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà, non verrà redatta graduatoria per l'ammissione al servizio di ospitalità in istituto, in quanto rivolto alla tutela di categorie di persone ad alta fragilità sociale, inviate al servizio dall'Ufficio di Servizio Sociale

Il servizio è assolutamente gratuito.

Art. 4

Ospitalità in istituto di disabili psichici

Relativamente ai disabili psichici non verrà redatta graduatoria per l'ospitalità in istituto di tali soggetti e comunque, al fine di garantire la tutela della persona, verrà data la priorità a chi versa in condizioni di povertà e non dispone di supporto di rete familiare.

L'autorizzazione all'ammissione è disposta dall'Ufficio di Servizio Sociale comunale previa relazione specifica del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP competente, così come specificato al superiore art. 2 lett. c).

L'autorizzazione suddetta dovrà contenere la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di eventuale rinnovo o prosecuzione del servizio.

Il servizio non è gratuito ma a compartecipazione secondo i criteri previsti dalla normativa vigente relativa all'accesso agevolato ai servizi sociali.

Art. 5

Modalità di accesso

L'avvio del procedimento finalizzato all'accesso agli interventi e ai servizi di cui al presente regolamento può avvenire:

- a) su richiesta diretta dell'interessato;
- b) su richiesta di familiari o parenti;
- c) su segnalazione di altri servizi assistenziali e/o sanitari;
- d) su segnalazione di altre istituzioni, di soggetti privati, di associazioni di volontariato;
- e) su proposta diretta del Servizio Sociale Comunale;
- f) su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Ogni richiesta deve essere corredata dalla documentazione sociale, sanitaria, economica ed amministrativa necessaria all'accertamento della situazione socio economica dell'interessato. Tale documentazione potrà, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi dello Stato, essere sostituita da autocertificazione.

I dati autocertificati saranno sottoposti a verifica, secondo le modalità previste dall'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Qualora, a seguito di accertamento, emergano elementi di incoerenza, incompletezza o contrasto della documentazione, gli uffici preposti alla verifica ne

daranno notizia all'interessato il quale potrà fornire le necessarie giustificazioni e/o integrazioni entro venti giorni dalla notifica della richiesta di giustificazioni e/o integrazioni.

Qualora le dichiarazioni risultino mendaci, si procederà con la segnalazione agli organi competenti e il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. I falsi attuatori saranno obbligati oltre al pagamento delle sanzioni, alla restituzione delle somme sostenute dal Comune per le prestazioni del servizio.

Art. 6

Domanda di ammissione

1. I soggetti citati all'art. 2 (relativamente alle lettere a, b, c) devono presentare direttamente o tramite altro soggetto delegato anche su segnalazione dell'Ufficio di Servizio Sociale, domanda di ammissione redatta su apposito modello e presentata presso il protocollo generale del Comune.
2. Le istanze dovranno essere corredate:
 - a. dall'attestazione ISEE di cui al D. Lgs 109/98, corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica;
 - b. dalla certificazione di invalidità, ove posseduta;
 - c. dalle certificazioni mediche attestanti le condizioni del richiedente e per i soggetti di cui all'art. 2 lett. b) dal certificato di inabilità al proficuo lavoro rilasciato dall'ASP competente;
 - d. da dichiarazione del richiedente che riporti l'ammontare dell'importo, se percepito, dell'assegno di invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento;
 - e. dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
 - f. da ogni altro documento a supporto della richiesta.

La persona anziana che chiede il servizio di ospitalità dovrà individuare la struttura in cui vuole essere ospitato scelta tra quelle che hanno sottoscritto la convenzione per il servizio in argomento con il Comune.

Qualora ammesso in graduatoria ed in caso di impossibilità di ospitalità in qualsiasi struttura per insufficienza di posti sarà collocato in graduatoria. Qualora ammesso in graduatoria ed in caso di impossibilità di ospitalità nella struttura prescelta, il richiedente anziano verrà inserito, previo suo consenso, se possibile utilizzando il criterio della rotazione tra le strutture convenzionate, in quelle che hanno disponibilità dei posti al momento della richiesta. Nel caso in cui nella struttura prescelta non vi è disponibilità e l'utente rifiuta l'inserimento nelle strutture in cui vi è la disponibilità dei posti al momento della richiesta, l'utente sarà collocato all'ultimo posto in graduatoria.

Art.7

Criteri di ammissione relativamente agli anziani ed adulti inabili

Costituiscono criteri di ammissibilità della domanda per il ricovero:

- a. Essere residenti nel Comune di Alcamo da almeno cinque anni. Per i non residenti o per coloro che siano residenti da un periodo inferiore a 5 anni, nei casi di assoluta emergenza, segnalata anche dalle Forze dell'Ordine, l'Ufficio di Servizio Sociale interverrà a tutela della persona interessata, nel rispetto della normativa vigente e con rivalsa sul comune di residenza nei casi di ricoveri di soggetti non residenti da comunicare entro 90 giorni dalla data di ricovero.
- b. Scegliere una struttura residenziale o semiresidenziale ricadente nel territorio comunale. Nell'ipotesi in cui l'istante intenda essere ospitato in una struttura fuori dal territorio comunale, nella domanda di ammissione al servizio dovrà dichiarare di avere presentato istanza di trasferimento della propria residenza presso il nuovo Comune;
- c. Non possedere patrimonio immobiliare e mobiliare il cui valore commerciale consente, con la dismissione parziale o totale, il soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita dei componenti il proprio nucleo familiare, ovvero dimostrare complessivamente l'assenza di adeguati livelli di benessere socio-economico, così come previsto all'art. 9 del Decreto del 15/04/2003 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali sull'accesso agevolato ai servizi sociali;

L'Ufficio di Servizio Sociale potrà segnalare la necessità di inserimento temporaneo e per situazioni di urgenza ed emergenza, in strutture residenziali di adulti non in possesso della certificazione di invalidità rilasciata dall'ASP competente. In ogni caso tale certificazione dovrà essere prodotta entro 30 giorni dalla data di ricovero.

Art.8

Requisiti generali di ammissione

Così come stabilito nel Decreto dell'Assessorato della Famiglia del 15/4/2003 sarà data priorità di accesso al servizio di ospitalità in istituto a coloro che versano in condizioni di povertà o che non dispongano di sufficienti risorse economiche e/o adeguato sostegno familiare in relazione ad elevata fragilità personale, ridotta autonomia od incapacità di provvedere alle proprie esigenze, nonché alle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che richiedano interventi assistenziali relativamente al servizio di ospitalità in istituto.

L'accesso al servizio in parola, è, altresì consentito per situazioni di pronto intervento sociale anche a cittadini non residenti e nel rispetto degli accordi internazionali, ai cittadini dell'U.E. ed ai loro familiari, nonché agli stranieri individuati ai sensi dell'art. 41 del Decr. Legislativo 286/98 e per misure di prima assistenza, ai profughi, stranieri ed apolidi.

Art. 9
Istruttoria

Le richieste degli interessati (relativamente alle lettere a, b del superiore art. 2) dovranno pervenire al protocollo generale del Comune di Alcamo almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno finanziario di riferimento ossia entro il 30 settembre di ogni anno, intendendosi tale termine puramente ordinatorio e non perentorio, stante la valenza sociale degli interventi di cui al presente regolamento. Le istanze pervenute dopo tale termine saranno prese in considerazione solamente se per motivate necessità di urgenza di intervento. Le istanze dovranno essere redatte possibilmente su modelli uniformi, e corredate dalla documentazione richiesta. Le istanze saranno trattate in ordine cronologico, ai sensi della vigente normativa, fatte salve le situazioni di pronto intervento come segnalate dall'Ufficio di Servizio Sociale e dalle Autorità competenti sul Territorio.

Qualora necessario il Servizio Sociale provvederà ad effettuare visite domiciliari, inoltre redigerà una relazione di valutazione corredata, se necessario da un progetto individualizzato di intervento.

Nella formulazione del progetto individualizzato di intervento dovrà tenersi conto della presenza di una rete familiare di sostegno nel rispetto di quanto previsto dall'art. 433 del C.C..

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 10 del 30/11/1991, l'interessato dovrà essere informato dell'avvio del procedimento.

Art. 10
Graduatoria anziani ed adulti inabili

Il Settore comunale competente, acquisite le istanze di anziani ed adulti inabili risultate regolari a seguito di istruttoria, corredate dalla motivata relazione dell'Ufficio di Servizio Sociale, redigerà una graduatoria di accesso per le due tipologie di richiedenti ai servizi, applicando i seguenti criteri di selezione:

1. valutazione delle condizioni sanitarie e livello di autosufficienza;
2. valutazione della composizione del nucleo familiare;
3. disponibilità di una rete parentale;
4. ordine crescente di ISEE del richiedente.
5. presenza di altro invalido all'interno dello stesso nucleo familiare.

Per ogni criterio verrà assegnato un punteggio come da griglia di seguito indicata, in base al quale si determinerà la posizione nella graduatoria:

VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI SANITARIE E LIVELLO DI AUTOSUFFICIENZA minimo punteggio 0 ; massimo punteggio 35	PUNTEGGIO
AUTOSUFFICIENTE (assenza di patologia o con riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore ad 1/3)	0
INVALIDO (con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 ed inferiore al 74% L. 118/71 e 509/88)	4

INVALIDO (con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore al 74% L.118/71 e 509/88)	6
INVALIDO (con totale e PERMANENTE inabilità lavorativa art. 2 e 12 legge 118/71):100%	10
INVALIDO (con totale e PERMANENTE inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita L.18/80 e 508/88)	15
VALUTAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE minimo punteggio 0 ; massimo punteggio 20	PUNTEGGIO
Presenza di familiari conviventi (che possono prestare assistenza) con esclusione di presenza di altro invalido all'interno dello stesso nucleo familiare	0
Persona sola	20
Presenza di un altro invalido all'interno dello stesso nucleo familiare	10
DISPONIBILITÀ DI UNA RETE PARENTALE minimo punteggio 0 ; massimo punteggio 20	PUNTEGGIO
Presenza di familiari non conviventi (che possono prestare assistenza) con esclusione di presenza di altro invalido all'interno dello stesso nucleo familiare.	0
Persone senza supporto di rete familiare	20
Presenza di altro invalido all'esterno dello stesso nucleo familiare	10
ORDINE CRESCENTE DI ISEE DEL RICHIEDENTE minimo punteggio 0 ; massimo punteggio 27	PUNTEGGIO
ISEE da € 0 a € 6.253,00 (importo annuo trattamento minimo pensione INPS)	27
ISEE da € 6.253,01 a € 9.379,00 (importo annuo trattamento minimo pensione INPS per lavoratori dipendenti maggiorato del 50%) secondo il Decreto 15 aprile 2003 pubblicato nella GURS parte 1° n. 22 del 2003	16
ISEE da € 9.379,01 a € 12.506,00 (importo annuo trattamento minimo pensione INPS per lavoratori dipendenti maggiorato del 100%) secondo il Decreto 15 aprile 2003 pubblicato nella GURS parte 1° n. 22 del 2003	2
ISEE da € 12.506,01 a € 16.883,00(importo annuo trattamento minimo pensione INPS per lavoratori dipendenti maggiorato del 100% e di un ulteriore 35%) secondo il Decreto 15 aprile 2003 pubblicato nella GURS parte 1° n. 22 del 2003	0

Nel caso in cui i valori ISEE dovessero mutare per sopravvenute disposizioni normative, la Giunta Comunale prenderà atto di tale modifica e provvederà con propria deliberazione alla modifica dei limiti ISEE come sopra previsti.

La graduatoria avrà valenza annuale coincidente con l'anno solare, al fine di inviare le istanze ammesse agli istituti di ospitalità pubblici e del privato sociale con i quali è stata stipulata convenzione, nei limiti dei posti disponibili.

A parità di punteggio viene considerato l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Non è prevista lista di attesa per gli utenti per i quali il servizio è disposto d'Ufficio su segnalazione dei Servizi Territoriali (sanitari e sociali), nei casi in cui si ravvisi l'urgenza e l'emergenza sociale. Per tutti gli altri casi l'erogazione delle prestazioni deve avvenire per scorrimento di graduatoria.

La non ricorrenza di uno solo dei criteri di ammissione di cui all'art. 7 lettere a),b),c) sopra indicato, determina la non ammissibilità della domanda di ospitalità al prosieguo delle operazioni dirette alla redazione della graduatoria degli ammessi. E' fatta eccezione per i casi di estrema gravità ed urgenza rilevati dal Servizio Sociale comunale o dall'Autorità Giudiziaria per i quali a seguito di motivata relazione, il suddetto Ufficio di Servizio Sociale valuterà la possibilità dell'ospitalità in istituto anche per circoscritti periodi di tempo.

Atteso che la validità della graduatoria è annuale e coincidente con l'esercizio finanziario del comune, gli ospiti degli istituti di ricovero dovranno reiterare istanza di ospitalità almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio finanziario in parola, ossia entro il 30 settembre di ogni anno, corredata dalla necessaria documentazione per l'ammissione al servizio.

La graduatoria verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni e pubblicata sul sito web del Comune.

Inoltre entro il 15 gennaio di ogni anno viene trasmessa alla Commissione Consiliare competente l'esito della graduatoria.

Tale graduatoria verrà comunicata singolarmente ad ogni richiedente da parte del Settore Servizi al Cittadino.

Art. 11

Risorse finanziarie disponibili

Tutte le istanze ammesse ed elencate nella graduatoria come all'art. 10 del vigente regolamento, saranno ammesse al servizio compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili che la P.A. avrà cura di comunicare ogni anno all'Ufficio di Servizio Sociale.

Art. 12

Decorrenza delle prestazioni

Le prestazioni assistenziali a carico del Comune decorrono dalla data prevista dagli atti autorizzativi, salvo i casi di urgenza previsti dalla normativa vigente. Tale data non potrà essere antecedente rispetto a quella di presentazione dell'istanza.

Art. 13

Interventi urgenti ed indifferibili

In caso di assoluta necessità l'Amministrazione Comunale può, immediatamente e per un tempo limitato, fornire interventi d'urgenza ed indifferibili atti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita ai sensi dell'art. 2 e 32 della Cost.

L'Amministrazione Comunale adotta inoltre provvedimenti urgenti a favore di minori moralmente o materialmente abbandonati.

Art. 14

Durata delle prestazioni

Le prestazioni possono essere occasionali o ricorrenti, temporanee o continuative.

La durata è legata alla natura dell'intervento in relazione alla diagnosi sociale e al progetto di intervento personalizzato elaborato dai servizi, in collaborazione con i soggetti interessati.

Gli interventi a carattere ripetitivo possono essere erogati limitatamente al tempo in cui permanga lo stato di bisogno e devono comunque essere coordinati con le altre forme di intervento a favore del singolo o del nucleo familiare.

Art. 15

Liste di attesa

Le richieste accettate dal Comune, per le quali sussistano limiti numerici o stanziamenti di bilancio non sufficienti, vengono collocate in lista d'attesa.

Le graduatorie si scorreranno, utilizzando la lista di attesa, nei casi in cui dovesse rendersi disponibile il posto nelle strutture di accoglienza relativamente anche alla disponibilità finanziaria del Comune e fatte salve tutte le emergenze ed urgenze.

Allo scopo di far fronte ai casi più gravi, potranno essere distinte le situazioni di emergenza e quelle di urgenza rispetto alle ordinarie, quando siano accertate e documentate.

Per *situazioni d'emergenza* s'intendono i casi di bisogno di persone sole, gravemente non autosufficienti e prive di rete familiare di sostegno, o dimesse da un ospedale.

Per *situazioni d'urgenza* s'intendono i casi in cui un aggravamento dello stato dell'utente richiedente comporti la necessità di passaggio ad un servizio di maggior intensità assistenziale, rispetto allo stato attuale di assistenza fruito.

Art. 16

Controlli

Il controllo sulle domande di ammissione e sulla permanenza dei requisiti che hanno consentito l'ammissione nelle strutture di ospitalità, è affidato al Servizio Sociale Comunale che può avvalersi degli altri settori comunali.

Art. 17

Rette da corrispondere agli Enti Assistenziali

Agli istituti di ospitalità che accolgono utenti autorizzati con oneri di ricovero a carico dell'Amministrazione Comunale, saranno corrisposte le rette ai sensi del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 4/6/1996, aggiornate agli indici ISTAT secondo le disposizioni regionali che si succederanno nel tempo.

Art. 18

Compartecipazione al costo del Servizio

La compartecipazione al costo del servizio relativamente all'ospitalità di anziani, adulti inabili e disabili psichici, avverrà ai sensi della vigente normativa, e sarà aggiornata dall'Ufficio di Servizio Sociale nel caso di modifiche della normativa stessa.

Art. 19

Criteri di compartecipazione degli obbligati per legge

Per i servizi residenziali verrà applicata la normativa di cui all'art. 433 del Codice Civile (obbligati per legge al mantenimento), nel caso in cui le persone ospiti non potessero disporre totalmente o parzialmente della compartecipazione al costo del servizio.

Art. 20

Ricovero Minori

Per i minori già citati al precedente art. 2 comma 1, lettera d), in considerazione che la quasi totalità dei ricoveri è disposta dal competente Tribunale per i Minori che, con decreto, pone gli oneri a carico del comune di residenza, e in considerazione che nessun onere viene posto, dall'ordinamento Regionale, a carico delle famiglie d'origine, i costi per questa tipologia di servizio risultano a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

Per i minori suddetti non verrà redatta alcuna graduatoria per l'ammissione al servizio residenziale, in quanto trattasi di servizi di emergenza e tutela del minore stesso.

Nel caso di inserimento di minori in strutture di ospitalità per servizi semiresidenziali (semiconvitto) i minori stessi saranno inseriti compatibilmente con le risorse disponibili, fatte salve le urgenze così come segnalate dall'Ufficio di Servizio Sociale Comunale.

Art. 21

Diritto di rivalsa

Il Comune eserciterà nei termini e modi previsti dalla legge il diritto di rivalsa per le somme eventualmente anticipate per i servizi residenziali, nei casi in cui tale rivalsa si rendesse necessaria.

Art. 22

Norma transitoria

Al fine di non recare pregiudizio ai soggetti ospiti nelle strutture residenziali da diversi anni, che sono stati ammessi dal Servizio Sociale Professionale del Comune con retta a carico della P.A. ma che non hanno più titolo all'integrazione della retta da parte del Comune in parola, la struttura convenzionata potrà mantenere l'utente ricoverato con la retta completamente a carico dell'utente stesso, fermo restando l'espressa volontà di quest'ultimo a rimanere nella struttura.

L'ammissione da parte del Servizio Sociale Professionale del Comune di un nuovo utente, con retta a carico della P.A., potrà avvenire in relazione ai posti disponibili nella struttura convenzionata. Qualora la struttura in parola fosse al completo, occorrerà attendere la disponibilità di nuovi posti inserendosi in una lista di attesa.